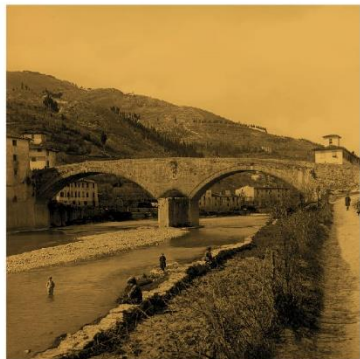




PIANO OPERATIVO

INTERCOMUNALE

Pelago • Pontassieve



GRUPPO ESTERNO

Progettista e Coordinatore

Gianfranco Gorelli

Co-progettista e Paesaggista

Luciano Piazza

Co-progettista e Urbanista, Mobilità

UrbanLIFE srl

Francesco Alberti (coordinamento scientifico)

Sabine Di Silvio

Lorenzo Nofroni

Stefania Cupillari

Eleonora Giannini

Sara Naldoni

Giacomo Rossi (collaborazione)

Elisa Iannotta (collaborazione)

Giovane Professionista

Carol Sasso

Valutazione Ambientale Strategica

SINERGIA srls

Luca Gardone

Ilaria Scatarzi

Emanuele Montini

Aspetti Geologici e sismici

Geotecno

Luciano Lazzeri

Nicolò Sbolci

Aspetti Idraulici

Sorgente Ingegneria

Leonardo Marini

Luca Rosadini

Aspetti Agroforestali

Paolo Gandi

Aspetti Perequativi

TeM Territori e Mercati

Stefano Stanghellini

Valentina Cosmi

Aspetti Archeologici

ATS

Francesco Pericci

Cristina Felici

Aspetti Giuridici

Agostino Zanelli Quarantini

Percorso Partecipativo

Sociolab società cooperativa

Sindaci

Carlo Boni (Comune di Pontassieve)

Nicola Povoleri (Comune di Pelago)

Responsabile Unico del Procedimento

Fabio Carli

Garante dell'Informazione e della Partecipazione

Maddalena Rossi

Tecnici referenti Comuni Associati

Silvia Rogai

Sonia Carletti

Alessandro Pratesi

QP.15 - Regolamento ANPIL

A cura di Settore 5 - Tutela Ambientale
Sostenibilità e Ciclo dei Rifiuti

Elaborato modificato - Maggio 2025

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Art 1. Ambito di applicazione ed efficacia mettere riferimento alla relazione che costituisce quadro conoscitivo.....	4
Art 2. Finalità	4
Art 3. Divieti di carattere generale	4
PARTE SECONDA - GESTIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA DI INTERESSE LOCALE	6
Art 4. Organismo di gestione dell'ANPIL.....	6
Art 5. Composizione e ruolo del Comitato di gestione.....	6
PARTE TERZA - TUTELA DELLE RISORSE NATURALI.....	8
Art 6. Tutela dei corsi d'acqua e delle risorse idriche.....	8
Art 7. Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio	8
Art 8. Tutela delle componenti identitarie del Patrimonio Territoriale	8
Art 9. Tutela delle emergenze geomorfologiche	9
Art 10. Tutela della flora, degli alberi monumentali o di particolare valore e delle formazioni vegetali	9
Art 11. Piano di gestione delle formazioni vegetali.....	10
Art 12. Tutela della fauna.....	11
PARTE QUARTA - NORME URBANISTICO-EDILIZIE	12
Art 13. Assetto edilizio ed infrastrutturale.....	12
Art 14. Edifici di interesse storico-culturale	12
Art 15. Strade carrabili, percorsi pedonali e sentieri	13
PARTE QUINTA - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE E DI VISITA ALL'AREA	14
Art 16. Strutture ricettive e turistiche.....	14
Art 17. Strade carrabili e traffico motorizzato	14
Art 18. Sentieri di visita	14
Art 19. Cartellonistica	15
Art 20. Attrezzature per la visita dell'area	15
Art 21. Logo dell'ANPIL	15
Art 22. Attività di promozione dell'area.....	16
Art 23. Disciplina degli accessi all'ANPIL	16
PARTE SESTA - PROMOZIONE, SOSTEGNO E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ.....	17

Art 24. Disciplina della tutela e della raccolta dei prodotti del sottobosco.....	17
Art 25. Attività selvicolturali.....	17
Art 26. Attività venatoria	17
PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI PARTICOLARI	19
Art 27. Misure antincendio	19
Art 28. Misure per la salvaguardia e mantenimento delle stazioni di Cisto Laurino (Cistus laurifolius).....	19
Art 29. Accordi di gestione con i proprietari privati.....	19
Art 30. Valutazione di Incidenza	20
PARTE OTTAVA - VIGILANZA E SANZIONI	21
Art 31. Vigilanza e attività di guida dell'ANPIL	21
Art 32. Sanzioni amministrative	21

PARTE PRIMA -DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art 1. Ambito di applicazione ed efficacia mettere riferimento alla relazione che costituisce quadro conoscitivo

1. Le presenti norme costituiscono il regolamento dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale «Poggio Ripaghera - Santa Brigida – Valle dell'Inferno».
2. Il presente regolamento è coerente con le norme statutarie del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago, Londa e San Godenzo approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Pontassieve n.39 del 24/04/2024.

Art 2. Finalità

1. Le norme del presente regolamento perseguono le seguenti finalità:
 - a) la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti;
 - b) la tutela delle formazioni vegetali, con particolare riferimento alle cenosi forestali di pregio e agli stadi di degradazione erbacea ed arbustiva in via di scomparsa, la conservazione delle emergenze floristiche e dei popolamenti faunistici;
 - c) la tutela degli elementi di interesse storico, architettonico e paesaggistico;
 - d) la tutela degli elementi di interesse geomorfologico;
 - e) la promozione di attività economiche compatibili con le caratteristiche dell'area protetta, con particolare riferimento alle attività di turismo eco-compatibile, agriturismo, escursionismo e didattica ambientale;
 - f) il recupero e sviluppo delle attività agricole e forestali compatibili con la conservazione e la riproducibilità delle risorse naturali presenti;
 - g) la conoscenza ed il monitoraggio delle emergenze naturalistiche e storico-culturali dell'area protetta;
 - h) lo sviluppo sostenibile.

Art 3. Divieti di carattere generale

1. Al fine di conservare le risorse naturali, paesaggistiche e storico-culturali dell'area protetta sono vietate le seguenti attività:
 - a) la raccolta o il danneggiamento delle specie rare di flora e degli alberi monumentali o di particolare pregio di cui all'art.9;
 - b) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna minore;
 - c) l'introduzione di specie vegetali o animali non autoctone che possano alterare l'equilibrio naturale dell'ANPIL;
 - d) la coltivazione di cave e l'apertura di discariche, ad eccezione delle attività di coltivazione in essere autorizzata con Autorizzazione unica SUAP n. 85 del 03/10/2011 ed inerente il

Giacimento individuato nel Piano Regionale Cave approvato con delibera di Consiglio Regionale n° 47 del 21/07/2020, con il Numero 09048033075001. Eventuali modifiche all'autorizzazione in corso compatibili con Il PRC e la legislazione vigente dovranno comunque essere oggetto di pronuncia positiva di compatibilità ambientale attraverso procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza.

- e) l'abbandono di rifiuti;
- f) la modificazione del regime delle acque;
- g) l'accensione di fuochi all'aperto;
- h) lo svolgimento di attività di fuoristrada e di motocross o che comunque producono inquinamento acustico;
- i) l'esecuzione di interventi di trasformazione del territorio e di cambiamenti nella destinazione d'uso del suolo in contrasto con le finalità dell'area protetta salvo casi di protezione pubblica e di interesse pubblico;
- j) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente gestore di cui al succ. art.4

PARTE SECONDA - GESTIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA DI INTERESSE LOCALE

Art 4. Organismo di gestione dell'ANPIL

1. All'Amministrazione Comunale di Pontassieve è affidata la gestione dell'ANPIL, direttamente o attraverso la costituzione di un comitato di gestione o di istituzioni ai sensi D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Di seguito l'Amministrazione comunale è indicata come Ente gestore.
2. Per la realizzazione degli indirizzi di gestione dell'ANPIL l'Ente gestore si può avvalere di Associazioni di volontariato e di istituti pubblici o privati di ricerca mediante stipula di apposita convenzione pluriennale che regoli i termini dell'impegno gestionale concordato o di liberi professionisti mediante affidamento di incarico. La gestione può riguardare tutti gli aspetti contenuti e delineati nel presente Regolamento, con particolare riguardo alle finalità di cui all'art.2.

Art 5. Composizione e ruolo del Comitato di gestione

1. Il Comitato, di cui il Comune di Pontassieve può avvalersi per la gestione dell'Area Protetta, è composto almeno dai membri di seguito elencati:
 - a) Il Sindaco o suo delegato che lo presiede;
 - b) un rappresentante del Settore Ambiente del Comune di Pontassieve;
 - c) un rappresentante delle Associazioni ambientaliste;
 - d) un rappresentante delle Categorie agricole;
 - e) una guida ambientale escursionistiche;
 - f) un rappresentante delle associazioni locali attive nella frazione di Santa Brigida;
 - g) un rappresentante della protezione civile antincendio;
 - h) un rappresentante delle associazioni venatorie;
 - i) un rappresentante del Santuario della Madonna del Sasso.

Svolge funzioni di segretario, un dipendente del Comune di Pontassieve, che cura e redige i verbali, l'ordine del giorno e convoca i membri del Comitato.

2. I membri del Comitato vengono designati, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, dalle Associazioni e Categorie sopraindicate allegando alle dette designazioni un curriculum che attesti adeguata esperienza acquisita nei settori di cui alle finalità elencate all'art. 2.
3. La nomina del Comitato è di competenza della Giunta Municipale che vi provvede sulla base delle designazioni di cui al punto n.2. Il Comitato dura in carica per un periodo di tre anni. I membri non possono essere nominati per più di due volte consecutive. Il Comitato si riunisce, su convocazione dell'Ente gestore, presso la sede del Comune di Pontassieve.

4. Il Comitato formula proposte relative ad attività ed interventi riguardanti le finalità di cui all'art.2 e alla programmazione annuale degli eventi da svolgersi all'interno dell'ANPIL.
5. Il comitato di Gestione potrà dotarsi di strumenti interni e di regolamenti per svolgere le proprie funzioni esecutive.

PARTE TERZA - TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

Art 6. Tutela dei corsi d'acqua e delle risorse idriche

1. L'Ente gestore promuove la conoscenza, la tutela e la riqualificazione ecologica dei corsi d'acqua minori. Eventuali opere previste lungo i corsi d'acqua, o nelle loro aree di pertinenza, dovranno essere realizzate privilegiando l'utilizzo delle più adeguate tecniche di ingegneria naturalistica e nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2.

Art 7. Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio

1. L'Ente Gestore promuove la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero dei caratteri peculiari e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio derivanti dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, così come riconosciute all'interno delle Unità di Paesaggio del Piano Strutturale Intercomunale Valdarno e Valdisieve, alle quali l'ambito appartiene. Le Unità di Paesaggio sono descritte all'interno del PSI nell'elaborato PSI_REL_ 01 – Atlante delle Unità di Paesaggio e disciplinate dagli artt. 12 e 85 della relativa Disciplina.

2. L'ente Gestore riconosce nelle quattro invarianti strutturali del Piano Strutturale Intercomunale Valdarno e Valdisieve i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del Patrimonio territoriale.

Caratteri, principi e regole riguardano:

- gli aspetti morfologici paesaggistici del Patrimonio Territoriale;
- Le relazioni tra gli elementi costitutivi del Patrimonio Territoriale;
- Le regole generative, di utilizzazione e di manutenzione e di trasformazione del Patrimonio Territoriale che ne assicurano la persistenza.

3. Per assicurare il mantenimento delle regole e dei principi generativi valgono le norme del Piano Strutturale Intercomunale Valdarno e Valdisieve, in particolare per gli aspetti statutari relativamente alle quattro invarianti strutturali, di cui agli artt. 36,37,38, 39, 40, 41, 42 della Disciplina di Piano.
4. Per il conseguimento degli obiettivi del presente articolo l'Ente gestore si impegna ad attivare rapporti di collaborazione con i privati proprietari delle aree, per tutti gli interventi ritenuti necessari, mediante stipula di appositi accordi di gestione pluriennali.

Art 8. Tutela delle componenti identitarie del Patrimonio Territoriale

1. Le componenti identitarie del Patrimonio territoriale sono tali per il loro precipuo carattere di valori qualificanti, durevoli e non negoziabili. L'ANPIL e l'ambito in cui ricade il popolamento di Cisto Laurino sono riconosciute come componenti identitarie di rilevanza paesaggistico-

ambientale. Per queste vale la disciplina del Piano Strutturale Intercomunale Valdarno e Valdisieve, di cui agli artt.43, 51 e 52 della relativa Disciplina.

2. Costituiscono componenti identitarie di interesse territoriale e/o socio-culturale le burraie, le Ville e i giardini storici, i mulini. Per queste, si applica la disciplina del Piano Strutturale Intercomunale Valdarno e Valdisieve, di cui all'art. 53 della Disciplina di Piano, in particolare per la tutela tutti gli elementi qualificanti il sistema dei beni patrimoniali, dei caratteri morfotipologici dei manufatti, dei rapporti fisici e figurati con il bosco e con i tracciati viari.
3. Per la ZSC Poggio Ripaghera – Santa Brigida si applicano le misure generali di conservazione e le misure specifiche di conservazione di cui al DGR 1123/2015 e i contenuti della Direttiva 92/43/Ce Habitat.

Art 9. Tutela delle emergenze geomorfologiche

1. L'Ente gestore promuove lo studio e la conoscenza delle testimonianze geomorfologiche. I siti di maggiore interesse saranno definiti «emergenze geomorfologiche» e potranno essere opportunamente censiti e segnalati al visitatore con pannelli informativi in situ. I pannelli dovranno indicare il tipo di emergenza, il regime di protezione e le norme comportamentali da osservare.
2. Nei siti classificati «emergenze geomorfologiche» è fatto divieto di realizzare qualsiasi trasformazione morfologica o di inserire manufatti che possano alterare la configurazione esistente.
3. Per le sorgenti naturali vige la salvaguardia e la valorizzazione dell'emergenza geomorfologica coerentemente con gli articoli 43, 37, 51 e 53 della Disciplina del Piano Strutturale Intercomunale Valdarno e Valdisieve.

Art 10. Tutela della flora, degli alberi monumentali o di particolare valore e delle formazioni vegetali

1. L'Ente gestore favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico dell'area protetta, promuovendo studi ed indagini sulle risorse naturali.
2. Nel territorio dell'ANPIL è vietata la raccolta delle specie di flora inserita nelle Liste Rosse delle piante d'Italia con le categorie IUCN: Gravemente minacciato, Minacciato, Vulnerabile, Quasi a Rischio, A Minor Rischio. legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla LR 23/1/1998, n. 7 - Modifiche alla LR 11/4/1995, n. 49. Tale divieto è esteso anche alle specie di cui all'allegato C della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela

degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995,n.49 “,

3. La raccolta delle piante officinali, ad eccezione di quelle comprese nelle liste rosse e soggette a divieto di raccolta, è regolamentata dalla Legge 6 gennaio 1931, n. 99 e dal DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 75
4. Per i funghi e i prodotti del sottobosco valgono le norme del succ. art. 23 del presente regolamento.
5. Per gli alberi monumentali di cui all'art.7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, che dovessero eventualmente venire iscritti all'elenco regionale, si applica la disciplina di cui alla Legge suddetta ed alla Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale".
6. Il Piano di gestione delle formazioni vegetali di cui all'art.11 individua gli “alberi monumentali di interesse locale”; si tratta di piante secolari, di particolare valore naturalistico o d'importanza culturale, la cui presenza può essere segnalata con opportuni cartelli. Per dette emergenze vale la norma di tutela di cui all'art. 3.1.4 c. 3 della NTA del Piano Operativo Intercomunale di Pontassieve e Pelago.
7. Nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di gestione delle formazioni vegetali l'Ente gestore predisporrà un censimento degli “alberi monumentali di interesse locale” a seguito di compilazione di schede nelle quali saranno riportate almeno le dimensioni biometriche, la condizione fitosanitaria, gli elementi di criticità, le foto e le coordinate di posizionamento. Su segnalazione dei cittadini o degli Enti l'elenco degli alberi di interesse locale potrà essere implementato e tali individui potranno essere segnalati alla Giunta Regionale perché vengano inseriti nell'elenco degli alberi monumentali, se ritenuti idonei.
8. Gli interventi di conservazione, riqualificazione ed utilizzo produttivo delle formazioni vegetali dovranno attenersi a quanto previsto nel piano di gestione delle formazioni vegetali di cui all'art.11.

Art 11. Piano di gestione delle formazioni vegetali

1. L'Ente gestore predispose il piano di gestione delle formazioni vegetali e ne cura l'aggiornamento del quadro conoscitivo con cadenza ventennale. In conseguenza della natura privata delle superfici forestali e non, tale piano dovrà fornire degli indirizzi di massima ai proprietari privati.
2. Il piano di gestione delle formazioni vegetali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 dell'11/04/2014, è strutturato individuando quattro diverse tipologie gestionali:
A - Aree di conservazione delle cenosi arboree;

- B - Aree di intervento per la conservazione delle cenosi erbacee ed arbustive;
- C - Aree di recupero ambientale;
- D - Aree di recupero produttivo;

3. Nelle aree classificate di tipo «A» gli interventi si devono ispirare ai seguenti criteri: conservazione e miglioramento degli habitat, conservazione della composizione floristica caratteristica e il raggiungimento della maturità biologica dei soprassuoli. Nelle aree di tipo «A» si vietano il taglio raso delle fustaie e la ceduzione se il soprassuolo ha superato una volta e mezzo il turno.
4. Nelle aree classificate di tipo «B» gli interventi devono essere finalizzati alla conservazione degli arbusteti e delle cenosi erbacee, con particolare riferimento alle formazioni di *Cistus laurifolius* L.
5. Nelle aree classificate di tipo «C» gli interventi devono essere finalizzati al recupero delle situazioni di degrado e alla ricostituzione delle cenosi forestali stabili. Nelle aree di recupero ambientale è vietato il taglio dei boschi maggiormente degradati, mentre sono considerati interventi prioritari il riposo colturale e le tecniche in grado di favorire la rinnovazione esistente.
6. Nelle aree classificate di tipo «D» gli interventi di tipo produttivo possono comprendere non solo quelli inerenti il legname ma anche il complesso di beni e servizi prodotti dal bosco.

Art 12. Tutela della fauna

1. L'Ente gestore favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area protetta, promuovendo inoltre studi ed indagini di approfondimento.
2. La tutela della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria è regolata dalla L.n. 157/92 e s.m.i. e dalla L.R. 3/94 per quanto non previsto dal presente regolamento di cui al successivo art. 25.
3. Per la fauna minore è vietata la raccolta, ovvero la cattura o l'uccisione, delle specie inserite negli allegati II, IV, V della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, recepita a livello nazionale con Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale divieto è esteso anche alle specie di cui all'allegato B della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna Selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995 ,n.49 "

PARTE QUARTA - NORME URBANISTICO-EDILIZIE

Art 13. Assetto edilizio ed infrastrutturale

1. Nel territorio dell'ANPIL sono consentiti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica previsti dalla LR 10 novembre 2015 n. 65 e s.m.i. "Norme per il governo del territorio" in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e alla relativa Disciplina e comunque conformi alle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. In coerenza con l'art. 70 della L.R. 65/2014 e artt. 1 e 2 del Dpgr 63/R/2016 "disposizioni per la qualità del territorio rurale", ai fini della tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico ed ambientale, in riferimento alla costruzione di serre ed annessi agricoli da parte dell'Imprenditore Agricolo:
 - Non è consentita la realizzazione di serre temporanee e/o permanenti
 - È consentita la realizzazione di annessi agricoli da parte dell'imprenditore agricolo professionale solo per fondi aventi una superficie maggiore o uguale a 10 ha e con utilizzo di materiali e soluzioni architettoniche coerenti con la configurazione paesaggistica dell'Area.
3. Sono consentiti gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente ai fini della realizzazione delle strutture turistico-ricettive all'interno dello specifico dimensionamento previsto dal Piano Strutturale Intercomunale e secondo le disposizioni normative e prestazionali contenute nelle NTA del Piano Operativo Intercomunale di Pontassieve e Pelago. Sono comunque consentite e non prelevano dimensionamento dal Piano Strutturale Intercomunale le trasformazioni funzionali verso la ricettività agriturismo effettuate dall'Imprenditore Agricolo Professionale
4. Gli interventi di cui ai commi precedenti devono comunque essere compatibili con le finalità di cui all'art. 2 e con la conservazione delle risorse naturali dell'area

Art 14. Edifici di interesse storico-culturale

1. L'Organo di gestione si adopera per la conservazione ed il recupero del patrimonio edilizio storico, coerentemente con l'art.45 della Disciplina del Piano Strutturale Intercomunale Valdarno Valdisieve, e con gli artt. 1.2.2 e 1.2.3 delle NTA del Piano Operativo Intercomunale Pontassieve – Pelago.
2. Per gli interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e alla ristrutturazione edilizia dei manufatti e degli edifici ricadenti nell'ANPIL, valgono le disposizioni generali di cui al titolo II delle NTA del Piano Operativo Intercomunale Pontassieve - Pelago, in particolare quanto disciplinato dagli artt. 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 delle NTA

3. Il responsabile del procedimento in fase di istruttoria potrà avvalersi del parere della Commissione per il Paesaggio.

Art 15. Strade carrabili, percorsi pedonali e sentieri

1. Le strade carrabili esistenti devono essere conservate in efficiente stato di manutenzione, recuperando tutte le opere accessorie di tipo tradizionale (muretti di sostegno a secco, canalette di scolo, ecc.). Per la viabilità comunale e vicinale presente al 1954, per i punti e per la viabilità panoramica si applicano gli artt. 3.1.8 e 3.1.9 delle NTA del Piano Operativo Intercomunale Pontassieve – Pelago.
2. I percorsi pedonali e i sentieri esistenti devono essere mantenuti e recuperati nel rispetto delle caratteristiche tradizionali dell'area. In particolare si prescrive la conservazione ed il ripristino di elementi costruttivi originari quali il fondo dei sentieri in lastre di pietra, i muretti di sostegno a secco e i manufatti in pietra. Per la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi qualificativi della rete viaria fondativa si applica in particolare l'art. 46 della disciplina del Piano Strutturale Intercomunale Valdarno Valdisieve.

PARTE QUINTA - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE E DI VISITA ALL'AREA

Art 16. Strutture ricettive e turistiche

1. L'Ente gestore incentiva la fruizione dell'Area attraverso il potenziamento di servizi ricettivi ed informativi utili al conseguimento delle finalità generali dell'ANPIL, attraverso l'attivazione dei seguenti servizi:

A - Centro visite;

B - Bivacco, rifugi, ostelli, case per ferie, affittacamere di cui alla LRT 23 marzo 2000 n. 42 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo" e s.m.i. e al Regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R

C - Punti di accesso all'ANPIL;

D - Punti informativi.

Art 17. Strade carrabili e traffico motorizzato

1. Nelle strade vicinali carrabili è fatto divieto di transito con mezzi motorizzati. Sono esclusi dal divieto i cittadini residenti e/o domiciliati nell'area e loro autorizzati, i proprietari di terreni interni all'ANPIL e loro autorizzati, mezzi di soccorso e di protezione civile, mezzi dell'Ente gestore e quelli necessari per la gestione dell'ANPIL. Sono inoltre esclusi dal divieto tutti i mezzi a motore autorizzati dall'Amministrazione Comunale con specifici provvedimenti. E' fatto inoltre divieto di realizzare attività di fuoristrada e motocross, in attuazione di quanto previsto all'art.3 del presente Regolamento.
2. Per la realizzazione delle aree di sosta si prescrive l'uso di superfici non bitumate, utilizzando tecniche costruttive che non prevedano l'impermeabilizzazione del suolo. Inoltre si prevede l'utilizzo di elementi di arredo in materiali consoni rispetto alle finalità generali dell'area protetta (legno, pietra, ecc.). Per la valutazione di tali interventi l'Ente gestore può avvalersi del parere della Commissione per il Paesaggio.

Art 18. Sentieri di visita

1. L'Ente gestore dell'area protetta individua la rete dei sentieri di visita, al fine di promuovere l'accesso e la fruibilità dell'area.
2. L'individuazione dei percorsi deve avvenire in base alla presenza delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali dell'area protetta, al fine di garantire una corretta conoscenza delle risorse ambientali e storico-culturali presenti nel pieno rispetto di esse.
3. Ai fini di una agevole individuazione dei sentieri di visita, questi verranno segnalati con segnaletica orizzontale e con appositi cartelli indicatori con l'indicazione del percorso, il logo dell'ANPIL di cui all'art. 21. La segnaletica e la cartellonistica devono essere conformi alla LR

17/1998 "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche" e al Regolamento applicativo 14 dicembre 2006, n. 61/R. L'Ente gestore cura la manutenzione ordinaria della rete dei sentieri e della segnaletica in collaborazione con le Associazioni di volontariato operanti nel territorio.

4. Per il conseguimento degli obiettivi del presente articolo l'Ente gestore si impegna ad attivare rapporti di collaborazione con i proprietari delle aree per tutti gli interventi ritenuti necessari, mediante stipula di appositi accordi di gestione di cui al successivo art 29.

Art 19. Cartellonistica

1. L'Ente gestore predispone la realizzazione di una apposita cartellonistica informativa e didattico-divulgativa, da installare in corrispondenza dei punti di accesso all'ANPIL. Tale cartellonistica sarà costituita da pannelli unificati nelle dimensioni (generalmente 100x70 cm e 50x70 cm), nei materiali (che devono essere resistenti agli agenti atmosferici) e nella grafica (uso di simbologia di riferimento unificata di cui alla LR 17/1998 "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche" e al Regolamento applicativo 14 dicembre 2006, n. 61/R).
2. I cartelli devono contenere i tematismi generali e particolari riferiti all'ANPIL, e in particolare: mappa generale dell'area protetta comprensiva degli itinerari di visita, schede tematiche sui principali habitat presenti, informazioni generali inerenti le principali risorse naturalistiche e storiche dell'area, norme per il comportamento da tenere all'interno dell'ANPIL.
3. I cartelli riportanti tematismi riferiti a particolari aree di interesse naturalistico e storico, sono da installarsi lungo i percorsi di visita dell'ANPIL.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria di queste attrezzature è a carico dell'Ente Gestore dell'ANPIL.

Art 20. Attrezzature per la visita dell'area

1. Per la visita dell'ANPIL possono essere previste alcune attrezzature leggere quali tavoli, panche, cestini per rifiuti, ed altre ritenute idonee a garantire il necessario supporto ai visitatori dell'area. Queste attrezzature saranno realizzate preferibilmente in legno e/o in pietra locale e potranno essere collocate in apposite aree individuate lungo i sentieri di visita, nel rispetto delle finalità generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art 21. Logo dell'ANPIL

1. Il logo dell'ANPIL è rappresentato da un emblema stilizzato che rappresenti una caratteristica emergenza naturalistica e storico-culturale dell'area. Esso viene individuato nel *cistus laurifolius* e nella Torre di Monterotondo.

Art 22. Attività di promozione dell'area

1. L'Ente gestore si impegna a garantire la promozione dell'ANPIL in tutte le forme possibili, nel rispetto delle finalità generali di cui all'art.2. In particolare l'attività di promozione deve riguardare tutti gli aspetti relativi a:
 - a) conoscenza, divulgazione e conservazione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche e storico-culturali dell'ANPIL;
 - b) sviluppo delle attività di educazione ambientale per la conoscenza e la protezione dell'ambiente.
 - c) sviluppo sostenibile.

Art 23. Disciplina degli accessi all'ANPIL

1. La visita all'ANPIL è consentita per mezzo degli itinerari di visita, individuati e segnalati a cura dell'Ente Gestore dell'area protetta. Per l'accesso alle aree di proprietà privata l'Ente gestore, nel rispetto degli artt. 15 e 16 del presente Regolamento, ricerca appositi accordi con i proprietari per garantire la massima accessibilità all'area tramite gli accordi di cui al successivo art. 29.

PARTE SESTA - PROMOZIONE, SOSTEGNO E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ

Art 24. Disciplina della tutela e della raccolta dei prodotti del sottobosco

1. La tutela e la raccolta dei prodotti del sottobosco è disciplinata dalla L.R. 22 marzo 1999 n.16 “Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei” e s.m.i.
2. In particolare sono considerati prodotti secondari del bosco:
 - a) i funghi epigei siano o no essi commestibili;
 - b) i muschi;
 - c) le fragole;
 - d) i lamponi;
 - e) i mirtilli;
 - f) le bacche di ginepro;
 - g) le more di rovo.

Art 25. Attività selvicolturali

1. Le attività selvicolturali devono seguire gli indirizzi del Piano di gestione delle formazioni vegetali di cui al precedente art. 11, della Legge forestale della Toscana (Legge Regionale 39/2000) e s.m.i., e del relativo Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R dell’8 agosto 2003). Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto delle finalità generali dell’ANPIL di cui all’art.2.

Art 26. Attività venatoria

1. La disciplina dell’attività venatoria è regolata dalla L. n. 157/92 e dalla L.R. 3/94 e dal Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n.3 D.P.G.R. 36/R/2022 - “Testo unico regionale dei regolamenti in materia faunistico-venatoria “. L’attività venatoria è consentita nell’area naturale protetta ad eccezione di quelle aree chiuse a tale attività ai sensi dell’art. 15 della L.R.3/94.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2, con particolare riferimento all’accessibilità all’area per le attività di visita, l’Ente gestore, in base all’art. 33 commi 8 e 9 della L.R. 3/94, può vietare l’attività venatoria per periodi limitati di tempo.
3. Nel caso di battute di caccia organizzate (caccia al cinghiale), la loro localizzazione dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata tramite appositi avvisi da affiggere agli ingressi dell’area oggetto di battuta.
4. L’attività venatoria è consentita come da calendario venatorio.
5. Sono vietati gli istituti di cui agli artt. 17, 18 e 24 della L.R. 3/94.

6. Sono vietati ulteriori ampliamenti territoriali delle aziende di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. 3/94.
7. Eventuali riduzioni di superficie delle aziende di cui agli artt. 20 e 21 vanno a incrementare prioritariamente gli istituti di cui agli artt. 14, 15 e 16 della L.R. 3/94. A tal fine le ulteriori aree da destinare al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica vengono individuate prioritariamente in quelle indicate come “Aree di conservazione delle cenosi arboree” nel piano di gestione delle formazioni vegetali e nelle emergenze geomorfologiche individuate ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento.

PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art 27. Misure antincendio

1. Ai fini della difesa del suolo, dell'ambiente naturale e per il perseguimento delle finalità di cui all'art.2, le attività di prevenzione e di estinzione degli incendi boschivi sono regolamentate dalle norme di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 e dal relativo Regolamento Attuativo.

Art 28. Misure per la salvaguardia e mantenimento delle stazioni di Cisto Laurino (*Cistus laurifolius*)

1. Allo scopo di mantenere e salvaguardare la presenza nell'area del cisto laurino, ferme restando le disposizioni in materia comunitarie e nazionali vigenti è vietata la raccolta e l'estirpazione di questa specie e l'alterazione morfologica o ecologica delle stazioni in cui si ritrova.
2. Allo scopo di monitorare la popolazione di cisto laurino della zona l'Ente gestore promuove attività di campionamento e di monitoraggio della popolazione esistente attraverso attività di censimento periodiche e di aggiornamento della presenza delle specie sul territorio elaborando cartografie specifiche. Al contempo sono da privilegiare attività volte a favorire la propagazione della specie eliminando la vegetazione concorrente al cisto con decespugliamenti localizzati e periodici.
3. Eventuali studi di approfondimento sulla capacità di propagazione e sulla variabilità genetica del cisto sono da favorire anche attraverso convenzioni con dipartimenti universitari o con orti botanici per la conservazione del germoplasma attingendo anche a finanziamenti eventualmente disponibili.

Art 29. Accordi di gestione con i proprietari privati

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art.2, l'Ente gestore promuove la stipula di accordi di gestione con i proprietari di aree e manufatti comprese nel perimetro dell'area protetta. In particolare gli accordi possono fare riferimento a:
 - a) regolamentazione dell'accesso per la visita all'area;
 - b) installazione delle attrezzature didattico-divulgative e ricreative;
 - c) manutenzione ordinaria di sentieri e dei piccoli manufatti ad essi connessi;
 - d) gestione selvicolturale;
 - e) tutela della biodiversità;
 - f) conservazione di cenosi vegetali;
 - g) conservazione e ripristino di emergenze storico-architettoniche;
 - h) conservazione del paesaggio.

2. Gli accordi di gestione sono stipulati mediante apposite convenzioni di durata pluriennale a cura dell'Ente gestore.

Art 30. Valutazione di Incidenza

1. I proponenti piani, programmi, progetti, interventi e attività in territori interni all'ANPIL che possano determinare incidenze significative sulla ZSC, anche se esterni ad essa, dovranno essere assoggettati alla procedura di Valutazione di Incidenza.
2. La valutazione deve avere come obiettivo di evitare nel modo più assoluto la scomparsa, o la degradazione e il declino di habitat e specie di interesse comunitario presenti nell'area; a tal fine dovranno essere tenuti in debito conto, sia gli impatti diretti che indiretti.

PARTE OTTAVA - VIGILANZA E SANZIONI

Art 31. Vigilanza e attività di guida dell'ANPIL

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente regolamento è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
2. Nell'Area della ZSC Poggio Ripaghera – Santa Brigida si applica quanto previsto al punto 4 dall'Art. 70 della L.R. n. 30/2015 "Funzioni dei Comuni in materia di Biodiversità e Geodiversità":
I comuni:
 - a) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente titolo e dai piani di gestione di cui all'articolo 77;
 - b) accertano gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 93 e 94.
3. Lo svolgimento delle funzioni di vigilanza può essere demandato anche a personale di sorveglianza appositamente individuato dall'Ente gestore, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.6.1931, n.773).
4. L'Ente gestore, secondo quanto stabilito dall'art.103 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, può organizzare corsi di formazione per Guardie Ambientali Volontarie, da destinare alle funzioni di sorveglianza dell'ANPIL.
5. Per la disciplina della professione di guida ambientale si rimanda a quanto previsto dalla Legge Regionale 20 dicembre 2016 n.86 "Testo unico del sistema turistico regionale" e dal Regolamento attuativo 7 agosto 2018, n. 47/R.

Art 32. Sanzioni amministrative

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di settore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali.
2. Le sanzioni sono irrogate dal Sindaco del Comune di Pontassieve, nella sua qualità di Ente gestore dell'ANPIL.